

## **Titolo: Regolamento di polizia mortuaria della Regione Puglia: chiarimenti relativamente alle imprese di onoranze funebri**

### **Domanda:**

Nell'attesa dell'andata in vigore delle nuove norme di polizia mortuaria si chiedono tre consigli:

- 1) il carro funebre deve restare fuori dal cancello del cimitero nella consegna della salma che sarà affidata al personale del comune?
- 2) il nuovo regolamento dice che i necrofori saranno assunti a contratto e non più con i voucher. Come avviene questa assunzione?
- 3) è possibile avere l'agibilità di una autorimessa per carro funebre, il deposito delle casse e l'ufficio di accoglienza clienti tutti nell'interrato della mia abitazione?

*Ditta Antonelli srl*

### **Risposta:**

La Regione Puglia ha recentemente emanato il R.R. n. 38/2015 che prevede che tutti i comuni pugliesi adeguino il proprio Regolamento comunale cimiteriale alle nuove disposizioni (o si dotino di regolamento) entro il 30 settembre 2015.

#### Risposta al punto 1).

Carro funebre fuori dal recinto cimiteriale? Dipende dalla regolamentazione che adotterà il Comune ed anche dalle dimensioni del Cimitero. La normativa regionale non entra a riguardo. Generalmente è ammesso il carro funebre all'interno del cimitero principalmente per posizionarsi sul piazzale deputato allo scarico della bara con cadavere. Nei cimiteri grandi potrebbe avvenire all'interno del cimitero anche un breve corteo funebre fino al luogo di sepoltura dove (grazie a spazi più ampi) potrà avvenire lo scarico della bara e cioè la presa in consegna da parte del servizio cimiteriale del defunto da seppellire. Si fa ancora esempio al caso di ritrovamento e recupero di cadaveri nei luoghi pubblici; questi sono indirizzati all'obitorio in genere ubicati nei cimiteri, quindi il carro funebre o il carro attrezzato per i recuperi entra nel cimitero per agevolare lo scarico del contenitore del recupero effettuato. Nel caso di trasporti funebri di cadaveri, un'auto funebre che ha necessità di effettuare una sosta notturna od interrompere il viaggio per il riposo dell'autista, la sosta deve avvenire (quindi deve essere consentito) all'interno del cimitero meglio attrezzato del comune che si attraversa in quel momento: il cimitero è il luogo deputato all'accoglimento e tenuta in custodia dei defunti, un luogo sicuro quindi, non ci si può fermare ad un autogrill o ad una generica piazzola di sosta o meno ancora ai margini della carreggiata.

#### Risposta al punto 2).

L'art. 8 della norma regionale riteniamo sia piuttosto chiara: l'impresa di pompa funebre deve avere un titolare e/o un responsabile dell'attività, una sede propria idonea con autorimessa come prevista dalla normativa nazionale (DPR 285/1990 in primis) e regionale, nonché da eventuali disposti di natura ubicativa ed edilizia che ogni comune potrebbe differenzialmente definire, e cioè almeno una sede



commerciale, un auto funebre, un responsabile e 4 operatori (o necroforo) o in alternativa il responsabile e 3 necrofori: per tutti gli addetti è previsto l'attestato di possesso di aver sostenuto l'adeguata formazione al compito di attività funebre (artt 36 e 37 del suddetto R.R. Puglia n. 38/2015). Quindi personale stabilmente assunto in una delle modalità previste dalle disposizioni, vedi in particolare il comma 5 dell'art. 8 del suddetto R.R. Puglia n. 38/2015.

Risposta al punto 3).

Le autorimesse destinate ad accogliere i carri funebri possono essere ubicate nei luoghi previsti specificatamente dal Comune dove verrà insediata l'attività funebre. I riferimenti quindi sono di compatibilità e congruità con le norme urbanistiche (PRG) del Comune e del suo Regolamento edilizio.

L'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri per il trasporto di cadaveri su strada, nonché l'idoneità delle attrezzature di cui debbono essere fornite è accertate dall'ASL tramite il responsabile del servizio (ricordiamo l'art. 21 del DPR 285/1990 e nuovamente l'art. 8 del R.R. Puglia n. 38/2015).

Accanto all'idoneità sanitaria ed urbanistica (quindi anche relativamente ad eventuali vincoli paesaggistici, architettonici, ecc.), le rimesse devono anche osservare le disposizioni attribuite alla competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle prescritte in materia di prevenzione antincendio.

Per quanto concerne l'eventuale impiego di locali interrati (o seminterrati) il D.lgs 81/2008 all'art. 65 (vedasi il precedente art. 8 del DPR 303/56), vieta di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei. In deroga al divieto (comma 2 del suddetto art.), possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità. Si intendono locali seminterrati i locali interrati per più del 50% della loro altezza complessiva. La ASL provvede ad autorizzare la deroga verificando la presenza di alcune caratteristiche correttive.

L'eventuale impianto di aerazione forzata che possa supplire all'assenza di finestre deve essere in grado di fornire all'ambiente interrato un'immissione ed un ricambio di aria adeguati alla grandezza del locale e al numero di persone che vi lavorano. Tale impianto deve essere conforme alla norma tecnica UNI 10339, perché attualmente non c'è nessuna legge dello stato italiano che contenga i requisiti per un impianto di aerazione forzata. Inoltre nei locali interrati non è consentito che vi sia una percentuale di umidità maggiore rispetto ai locali situati al di sopra del piano di terra, pertanto potrebbe essere necessario l'uso di deumidificatori o di isolanti nei muri e nei pavimenti.

Un ultimo accorgimento tecnico, correlato all'assenza di finestre come fonti di luce naturale, è la dotazione dei locali interrati di un idoneo impianto di illuminamento artificiale o impiego di "tunnel solari".

### **Approfondimento:**

Premesso che attenzione e cura deve essere posta relativamente alle auto funebri, es. il libretto di idoneità sanitaria sullo stato di "salute" ed igiene dei veicoli preposti al trasporto di salme e cadaveri, si specifica che "spesso" attraverso la richiesta al Comune del certificato di destinazione urbanistica del manufatto nel quale si vorrà ubicare l'attività di impresa funebre, si possono ottenere indicazioni sull'idoneità o meno del manufatto e all'impiego come autorimessa per autofunebri e/o per ubicarvi



l'attività funebre, con uffici, sale modtre, magazzini ecc..

Di conseguenza si potrà anche capire quali opere di adeguamento eventualmente dovranno essere eseguite.

Riepilogando dunque aspetti urbanistici locali, di Regolamento edilizio, possibilità di adeguamento dei locali ricorrendo alla deroga dell'art. 68 del D.lgs 81/2008 (comma 2), riscontro relativamente alla eventuale regolamentazione regionale riguardo la materia cimiteriale e funebre ed in fine la compatibilità con i disposti generali del DPR n.285/1990.

Poniamo attenzione su tale argomento: "sanificare l'autofunebre (sia essa un furgone per i recuperi, carri o auto di lusso a più posti oltre la parte della bara) non è sempre un semplice "lavaggio". Lo scarico di acque reflue provenienti dal lavaggio di autoveicoli è soggetto a regime autorizzatorio da parte dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della L. n. 319 del 10/05/1976 (e smi).

Gli strumenti per sanificare le autofunebri a parte l'impiego di lance a getto in pressione dell'acqua, anche riscaldata, prevedono l'impiego di specifici detergenti-disinfettanti efficaci ed aggressivi sullo sporco e sulle molecole che risultano dal trasporto di cadaveri e quindi degli "umori biologici e liquidi cadaverici" non aggredibili con una semplice soluzione di sapone.

Quindi i locali da adibire ad autorimessa di autofunebri necessitano di attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione all'interno sia dei mezzi che della auto rimessa stessa. Questo prevede pertanto l'esistenza di una separazione tra i carri funebri o carri recupero da eventuali altre vetture destinate ad altri usi: sia per ovvi motivi di decoro che, come argomentato, di igiene cioè di tutela della salute pubblica.

*"... Tutto ruota attorno al concetto se si sia o meno produttori iniziali di rifiuti pericolosi.*

*Ad esempio. se la ditta effettua un recupero di cadavere sulla pubblica via e vi è sangue, con cui si sporcano le tute o le divise, tali indumenti sono considerati potenzialmente pericolosi e quindi vanno trattati come rifiuti pericolosi; stesso dicasi, dopo una raccolta salma del genere o con perdita di liquami cadaverici (esempio durante una traslazione ex Art. 88 DPR n.285/1990 si verifica una fuoriuscita di liquidi postmortali per l'improvvisa rottura della cassa di zinco), per la sanificazione dell'autofunebre (in pratica la gestione dei rifiuti di autorimessa).*

*La norma di riferimento è rappresentata dal DPR n.254/2003 e, soprattutto , quale fonte del diritto sovraordinata rispetto ad un DPR, dal D.Lgs n.152/2006.*

*Va precisato che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, così come gli altri da attività cimiteriale, compresi i materiali lapidei ed inerti da attività di edilizia funebre, rientrano fra i rifiuti urbani per definizione (art. 184 c.2 lettera f D.Lgs. 152/2006). Perciò i produttori iniziali di tali rifiuti sono esclusi dall'obbligo del MUD, della tenuta del registro e tanto meno dall'adesione al SISTRI (N.B. per i produttori iniziali di rifiuti urbani non è nemmeno prevista l'adesione volontaria).*

*Relativamente agli altri rifiuti, provenienti dall'attività di polizia mortuaria, è importante individuare se esistono fattispecie di rifiuti pericolosi, magari derivanti da percolazioni cadaveriche: in questo caso vige l'obbligo degli adempimenti sopra menzionati. ..."* (tratto da [www.funerali.org](http://www.funerali.org))



## Note - Supporto normativo

### A) L.R. Regione Puglia n. 34/2008 (art. 15 - attività funebre)

### B) Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 18/03/2015

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8

Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

#### Art. 1 - Principi e finalità

1) La Regione, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, garantisce la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona e tutela gli interessi degli utenti e dei servizi stessi; assicura, inoltre, la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e realizza un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

2) In forza delle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2 della l.r. 34/2008, la Regione esercita funzioni, poteri, provvedimenti e istituisce un osservatorio con finalità di studio ed analisi delle problematiche del settore, di monitoraggio dell'applicazione corretta e uniforme della l. r. n. 34/2008.

3) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 34/08 i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito regolamento in linea con il presente provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

... *omissis* ...

#### Art. 8 - Attività funebre

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15.

L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

3) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:



- a. *una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.*
- b. *almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.*
- c. *un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.*
- d. *Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa.*
- e. *Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.*

5) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

6) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

7) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

8) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

9) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

10) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale



dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

11) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

12) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13) Le Associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

#### **Art. 9 - Sospensione e revoca dell'attività funebre**

1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

2) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.

3) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

4) In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

... omissis ...

### **Capo III Formazione**

#### **Art. 16 - Personale e profili professionali**

1) Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui al precedente art. 8, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 17 - Percorsi formativi**

1) Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese



funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.

2) I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.

3) Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

4) E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

5) I programmi dei corsi, integrati da esercitazioni pratiche, verteranno sulle materie indicate nelle 13 Tabelle I e II, di cui all'allegato a.1.

6) I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:

*a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento;*

*b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento.*

*Il numero massimo dei partecipanti per ogni corso è di 20 persone.*

7) I corsi di formazione sono erogati dalla Regione Puglia direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 20/3/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate dalla Regione Puglia.

8) La durata dei corsi di formazione, i requisiti di ammissione, il numero massimo dei partecipanti e le ore formative sono riportati nella tabella riassuntiva per moduli compresa nell'Allegato a.1.

9) La durata del corso di aggiornamento per direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari è di 30 ore, mentre per gli operatori funebri e necrofori è di 25 ore.

10) E' prevista la partecipazione congiunta di entrambe le figure professionali delle attività funebri relativamente a quelle ore di lezione che si riferiscono a materie di interesse comune alle due figure.

11) La certificazione rilasciata al termine del corso, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività deve essere conforme all'allegato "2" del presente regolamento. Il soggetto attuatore deve utilizzare la modulistica di cui agli allegati "3" e "4" già in uso nelle prove di verifica.

12) La verifica consiste nella somministrazione di un test con più quesiti formulati dalla commissione i quali provvederanno, altresì, a stabilire a priori i criteri di valutazione, nonché a stabilire la soglia minima di profitto che unitamente al rispetto della soglia minima di frequenza costituisce presupposto per il rilascio dell'attestato di frequenza al corso abilitante all'esercizio delle attività funebri.

13) In sede di prima applicazione, per il responsabile e gli operatori che risultino essere stati regolarmente assunti da almeno due anni, l'attestazione è rilasciata a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento.

#### **Art. 18 - Obblighi del personale comunale**

1) Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.



## **Art. 37**

1) Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure, al presente Regolamento sono allegati i seguenti certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica, per farne parte integrante:

-----

### **Definizione di locale interrato e seminterrato (ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/2008).**

*Tratto e poi elaborato sulla base di articolo di Gerardo Porreca ([www.porreca.it](http://www.porreca.it))*

La definizione di [loCALE interrato e seminterrato](#) è diversa a seconda della fonte di provenienza.

Diversi anni fa il Ministero del Lavoro in una nota inviata agli organi ispettivi periferici diede alcuni indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 (ora abrogato e sostituito dal D.lgs. 81/08) e si espresse nel senso di considerare locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.

Successivamente ci sono state altre definizioni di locali interrati e seminterrati (decreto ministeriale sull'edilizia scolastica, decreto antincendio sugli impianti termici a gas, regolamenti comunali, linee guida, norme tecniche, circolari e finanche la giurisprudenza in una sentenza) la più recente delle quali ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 si trova (pag. 6 e segg.) nelle *"Linee-guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro" ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995 (B.U.R. n. 6, 9 febbraio 2006), alla quale si consiglia di fare riferimento e che così citano in merito testualmente:*

#### Definizioni:

**A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.** *Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.*

*Qualora i terreni in pendenza siano oggetto di sbancamenti il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato, nei lati rivolti verso lo sbancamento, è libero e scoperto per una ampiezza di almeno m 1,20. Quando siano realizzati sbancamenti, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza di almeno m 1,20. (L'ampiezza del passaggio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le*



aree di sbancamento consente la realizzazione di vie di esodo o di eccesso per i soccorritori equivalenti a quelle dei piani fuori terra)

**B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.**

Locale **interrato** quando la differenza  $B - A$  è inferiore a  $1/3$  dell'altezza del locale;

Locale **seminterrato** quando la differenza  $B - A$  è compresa fra  $1/3$  e  $1/2$  dell'altezza del locale;

Locale **assimilabile a fuori terra** quando la differenza  $B - A$  è superiore a  $1/2$  dell'altezza del locale.

Come si vede la differenza fra la definizione data dal Ministero del Lavoro e quella delle linee guida citate consiste solo nel fatto che queste ultime ritengono già locali interrati quelli il cui solaio di copertura è posto ad una altezza sul piano campagna inferiore ad  $1/3$  dell'altezza del locale.

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App